

Provincia di Biella

Rinnovo concessioni d'acqua diverse, riunificate in unica utenza, ad uso Produzione Beni e Servizi e Civile, mediante punti di presa multipli (Rio Onvera + 35 sorgenti + 3 pozzi), nei Comuni di Bioglio, Veglio, Camandona e Valdilana, assentito alla ditta "ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSIESIA S.p.A." con D.D. n° 254 del 22.02.2022. PRAT. 410BI.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 254 del 22.02.2022

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 17 dicembre 2021 dal Procuratore in carica della Societa' Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A., relativo alle derivazioni d'acqua pubblica oggetto della presente concessione, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comportera' l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n 10/r e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n 10/R e ss.mm.ii., nonche' ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilita' dell'acqua, alla Societa' Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. (codice fiscale 01497250132), con sede in Valdilana (BI), via B. Sella, n 140, il rinnovo della concessione per continuare a derivare una portata massima istantanea complessiva di litri al secondo 16,9133 ed un volume massimo annuo di metri cubi 533.378 - a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 16,9133 d'acqua pubblica sia superficiale, che sotterranea, da:

- una captazione praticata sul rio Onvera, altrimenti denominato Overa od Envera, in Comune di Veglio (BI);
- un gruppo di 35 sorgenti tributarie del bacino del torrente Strona, ubicate in territorio dei Comuni di Camandona e Bioglio (BI);
- 3 pozzi, ubicati in Comune di Valdilana (BI),

ad uso Produzione di Beni e Servizi (attivita' di processo a carattere tessile) e Civile (alimentazione servizi igienico-sanitari, integrazione scorte idriche di alimentazione impianto antincendio ed usi assimilati), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico in collettore consortile pubblico.

Di accordare il rinnovo della concessione, secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 1, lettera a) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n 10/R e ss.mm.ii., per anni 15 (quindici), successivi e continui, decorrenti dal 03 ottobre 2019, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con D.D. 21 aprile 2016 n. 443 e ss.mm.ii., subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.220 di Rep. del 17 dicembre 2021

Art. 9 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze dei Sindaci dei Comuni di Bioglio, Camandona, Veglio e Valdilana, entro i cui territori ricadono le opere di presa dell'acqua derivata. La concessione e' accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde sotterranee, nonché

infortuni o intrusioni casuali. Allo scopo di assicurare l'equilibrio delle falde sotterranee captate ed un corretto sistema di ricarica delle stesse, l'emungimento dai pozzi in parola dovrà avvenire in modo tale che la portata massima istantanea di prelievo non superi i valori indicati nel precedente articolo 1 del presente disciplinare per ciascun manufatto ed, in ogni caso, i 2/3 della portata critica per ciascun pozzo qualora quest'ultima risulti inferiore ai valori stessi di concessione. L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano. In caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. In relazione alla captazione posta sul rio Onvera, od Overa, il concessionario dovrà presentare all'Autorità concedente, entro mesi 2 (dodici) decorrenti dalla data di avvenuta comunicazione del provvedimento di rinnovo della concessione, un dettagliato "Piano di Manutenzione" delle opere di presa dell'acqua, con particolare riferimento a quelle atte a garantire le ottimali condizioni di rilascio in alveo del D.M.V. (stramazzo sulla traversa e rialzo soglia luce di presa dell'acqua), da redigersi in osservanza delle indicazioni contenute nell'Allegato "A" del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, o del corpo idrico principale ricettore, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Entro 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data di avvenuta comunicazione di rilascio del provvedimento di rinnovo della concessione, il concessionario ove non abbia già provveduto in precedenza, è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna di ciascuna opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera. Il titolare ha l'obbligo di utilizzare il codice univoco assegnato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Il titolare delle opere di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione delle targhe, che devono risultare sempre chiaramente leggibili. In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione delle medesime ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all'Autorità concedente. In prossimità del punto di presa e rilascio sul Rio Onvera od Overa, descritto nel progetto indicato all'art. 4 del presente disciplinare, in posizione sicura e con adeguata visuale, il concessionario, al fine di verificare anche periodicamente la quota d'imposta del manufatto di presa dell'acqua, dovrà individuare un caposaldo irremovibile eventualmente anche mediante posa di un cippo in pietra o calcestruzzo, con soprastante piastra in ferro riportante incisa la quota assoluta sul livello del mare del caposaldo stesso. Dell'avvenuta individuazione o posa dovrà esserne data opportuna comunicazione all'Autorità concedente allegando opportuna cartografia su base regionale e catastale atta ad ubicare e caratterizzare tale manufatto. Tale caposaldo non potrà essere tolto ed in alcun modo modificato dal titolare della derivazione, che sarà, in ogni caso, ritenuto responsabile di qualunque manomissione sino a prova contraria e fintanto che non dimostri di avere notificato all'Amministrazione Provinciale di Biella, con la

massima tempestività, la comunicazione dell'avvenuto danneggiamento. La successiva ricostruzione sarà effettuata sotto il controllo dell'Amministrazione concedente. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi. E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione, laddove si riconosca che la derivazione è causa dell'alterazione osservata. Qualora le condizioni del presente disciplinare non vengano, in tutto od in parte, osservate potrà essere dichiarata la decadenza della concessione, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di legge. (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI